



## CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

### **Novità fiscali**

## **Co.co.pro**

Il Ministero del Lavoro con la circolare 29/2012 ha individuato un elenco “esemplificativo e non esaustivo” di attività che non possono essere svolte sotto forma di collaborazione ma solo con lavoro subordinato.

L'elenco comprende le seguenti figure: addetti alla distribuzione di bollette, consegna giornali, rivisti e elenchi telefonici; addetti agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; facchini; istruttori di autoscuole; estetisti e parrucchieri; lettrici di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e operai edili; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti all'attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni nel call-center per servizi inbound.

## **Compensi agli sportivi dilettanti**

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E dell'11 dicembre fornisce importanti chiarimenti in materia di addizionali, comunali e regionali, all'Irpef, in particolare per quanto concerne l'individuazione dell'aliquota delle addizionali di compartecipazione da applicare sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari di spesa erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

Per riguardo all'individuazione dell'aliquota della ritenuta da applicare a titolo di addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef, si precisa che va applicata l'addizionale regionale deliberata dalla regione nel quale il beneficiario ha il domicilio fiscale.

Analoga conclusione per quanto riguarda l'addizionale comunale.

## **Accertamento da studi di settore**

Monito della Cassazione agli uffici dell'amministrazione finanziaria sull'uso degli studi di settore. Va sempre applicato retroattivamente lo strumento più recente e «affinato», altrimenti è nullo l'accertamento induttivo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22599 del'11 dicembre 2012, ha accolto il ricorso degli eredi di un professionista che aveva eccepito la nullità dell'atto impositivo in quanto basato su parametri ormai obsoleti invece che sugli studi di settore neo approvati.

Gli uffici delle imposte sono tenuti, d'ora in avanti, ad applicare sempre lo studio più recente, pena l'invalidità dell'accertamento induttivo.

## **Regime dei minimi**

La circolare n. 17/2012 dell'Agenzia delle Entrate precisa, innovando rispetto al passato, che non preclude l'accesso al regime dei minimi lo svolgimento in precedenza di altra attività in base ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di lavoro a tempo determinato, in quanto rapporti caratterizzati da una marginalità economica e sociale.

Tuttavia, precisa l'Agenzia, “per esigenze di certezza e di semplificazione”, la condizione in questione è verificata laddove l'attività di co.co.co. o di lavoro a tempo determinato sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente la nuova attività intrapresa. In buona sostanza, è possibile individuare due fattispecie:

- il rapporto di co.co.co. o di lavoro a tempo determinato, svolto in precedenza, ha avuto una durata non superiore a 18 mesi (un anno e mezzo, ossia metà del triennio), nel qual caso la nuova attività non costituisce mai mera prosecuzione, a prescindere dalle modalità di svolgimento della stessa, e quindi anche nell'ipotesi in cui il “minimo” utilizzi gli stessi locali, ovvero abbia come unico (o prevalente) cliente l'ex datore di lavoro o committente;

- il rapporto di co.co.co. o di lavoro a tempo determinato, svolto in precedenza, ha avuto una durata superiore al predetto periodo di 18 mesi; è dunque necessario verificare, caso per caso, che “le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee”.

Infine, nel caso di prosecuzione di altra attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'art. 27, comma 2, lett. c), del DL 98/2011 richiede una duplice verifica in relazione al parametro quantitativo di 30.000 euro di ricavi quale soglia massima per l'accesso e la permanenza nel regime. La prima attiene ai ricavi dell'anno precedente a quello di entrata nel regime, per la cui verifica è necessario aver riguardo all'ammontare dei ricavi conseguiti dal dante causa (cedente o *de cuius* in funzione della tipologia di trasferimento avvenuto), e la seconda riguarda invece l'anno in cui avviene il trasferimento dell'impresa, nel quale si deve aver riguardo alla sommatoria dei ricavi conseguiti dal dante causa (fino alla data di cessione dell'attività) e dall'avente causa (a partire dalla data di acquisto dell'attività).

## Rimborsi IMU

Il Dipartimento delle Finanze ha esaminato alcune problematiche concernenti le modalità di rimborso e di conguaglio dell'IMU. I chiarimenti sono contenuti nella risoluzione del 13 dicembre 2012 n. 2/DF che è stata pubblicata ieri sul sito ministeriale.

Per ottenere il rimborso dei crediti derivanti dalla maggiore imposta versata, il contribuente può presentare un'unica istanza al Comune, sia per il credito nei confronti dello stesso, che per i crediti nei confronti dello Stato. Sarà poi l'ente locale che dovrà verificare il fondamento della richiesta e provvedere alla restituzione del tributo entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza .

Per le correzioni del modello F24, la risoluzione in oggetto precisa che in caso di errata indicazione del codice tributo, fermo restando il corretto versamento dell'importo complessivamente dovuto, il contribuente non dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate alcuna richiesta di correzione del codice tributo e sarà compito del Comune e dello Stato regolarizzare gli ammontari loro spettanti.

## Dichiarazioni 2013 Imu Irpef

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le bozze di alcuni modelli di dichiarazione per l'anno 2013.

Una delle principali novità è l'introduzione dell'IMU che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha preso il posto dell'ICI e ha sostituito IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni immobili non locati o non affittati e per quelli concessi in comodato gratuito.

Ne discende che per gli immobili (terreni e fabbricati) **locati o affittati** sono dovute sia le **imposte sui redditi**, sia l'**IMU**.

Analogamente a quanto sottolineato dal Dipartimento delle Finanze nella citata circ. n. 3/DF/2012, gli immobili esenti dall'IMU, come, ad esempio, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, anche se non locati o non affittati, continuano a essere assoggettati all'IRPEF e alle relative addizionali, ove dovute.

Al riguardo, si rammenta la precisazione ministeriale in virtù della quale la locuzione "ove dovute" intende ribadire che, nel momento in cui si verifica un'esenzione ai fini dell'IMU, continuano a trovare applicazione le regole ordinarie che disciplinano l'IRPEF e le relative addizionali.

Ad esempio, i fabbricati rurali strumentali di cui al vigente art. 9, comma 3-*bis*, del DL n. 557/1993 convertito, se ubicati nei Comuni classificati (in tutto o in parte) montani come dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT (art. 9, comma 8, del vigente DLgs. n. 23/2011), sono esenti dall'IMU.

L'esenzione dal pagamento non comporta l'assoggettamento di tali fabbricati all'IRPEF e alle relative addizionali, giacché per le costruzioni rurali non sono dovute le imposte sui redditi.

## **Cedolare secca opzione**

La circolare 47 del 20 dicembre 2012 emanata dall'Agenzia delle Entrate esamina le problematiche relative all'opzione per la cedolare secca sugli affitti. Viene esaminato sia il caso di opzione in sede di tardiva registrazione del contratto che quello di esercizio successivo alla registrazione stessa. Nel primo caso, si conferma quanto già espresso al paragrafo 9.1 della circolare n. 26 del 1° giugno 2011, ovvero la validità dell'opzione anche nell'ipotesi di tardiva registrazione. Invece, l'esercizio dell'opzione mediante il "modello 69" presentato oltre il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente (30 giorni dalla scadenza dell'annualità) determina l'impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per l'annualità in relazione alla quale l'opzione non è stata esercitata nei termini. In tal caso, gli effetti dell'opzione decorrono soltanto per le annualità successive, ossia dal momento in cui inizia a decorrere l'anno successivo nell'ambito del complessivo periodo di locazione, e al contribuente non viene applicata alcuna sanzione.

## **False partiva Iva**

Il ministero del Lavoro sceglie una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.

E' stata infatti diramata la circolare 32/2012 da parte del Ministero del Lavoro che contiene importanti precisazioni.

Sono esclusi dalla presunzione prevista della legge sulle partite Iva i professionisti iscritti a un Ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli.

Sono escluse anche le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio.

Le federazioni sportive sono escluse a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti.

Sono queste le scelte del ministero del Lavoro adottate nell'ambito del Dm 20 dicembre 2012 attuativo della riforma Fornero.

L'articolo 69-bis comma 3 del decreto legislativo 276/2003 stabilisce che le nuove disposizioni stringenti sulle partite Iva non si applicano con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali. La norma prevedeva l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale ricognitivo degli ordinamenti.

Il Dm 20 dicembre 2012 individua sostanzialmente tre categorie escluse.

- I professionisti iscritti a un Ordine, collegio, registri, albi, ruoli o elenchi professionali: in questo caso deve essere un organismo tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per l'iscrizione deve essere previsto un esame di Stato o una valutazione di titoli. In allegato al Dm è riportato un elenco di professioni escluse che, tuttavia, deve essere considerato a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

Nell'ipotesi in cui l'attività svolta dal professionista non sia totalmente "protetta" dall'ordinamento (attività miste), benché complementari o affini ad essa, si ritiene che l'esclusione operi ugualmente in virtù del principio che sono escluse le attività connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.

- Le federazioni sportive sono escluse, e anche in questo caso è necessario tenuto o un controllo della Pa con iscrizione subordinata al superamento di un esame di Stato o a una valutazione.

- Infine, sono escluse le imprese iscritte alla Camera di commercio purché l'iscrizione non sia solo ai fini di pubblicità dichiarativa. Questo significa che sono esclusi gli artigiani e commercianti che sono sottoposti a un regime di iscrizione oggetto di valutazione.

Al contrario sono comprese nelle presunzioni, le partite Iva aperte per svolgere un'attività di impresa individuale di servizi e anche i lavoratori autonomi (cosiddetti "consulenti") privi di un ordinamento o elenco.

## **Agevolazioni prima casa sanzioni**

Non è tenuto al versamento di alcuna sanzione il contribuente che - dopo aver alienato l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso dei cinque anni - dichiara, in pendenza del termine dei dodici mesi, di non voler procedere al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

È questo il principio che emerge dalla risoluzione n. 112/E del 27 dicembre, con la quale l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul tema della decadenza dell'agevolazione "prima casa".

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, laddove sia ancora pendente il termine dei dodici mesi per l'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, il soggetto che si trovi nelle condizioni di non poter ovvero di non voler rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, può comunicare il proprio intendimento all'Amministrazione finanziaria, chiedendo contestualmente la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione.

In tal caso, il contribuente dovrà versare la differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta, interessi compresi, ma non la sanzione del 30% di cui al richiamato comma 4, poiché - non essendo ancora spirato il termine per adempiere - non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto di altro immobile, cui consegue la decadenza dell'agevolazione.

**Scadenze**

<b>Data</b>	<b>Tipologia scadenza</b>
Mercoledì 16 gennaio	<b>IMU</b> Ravvedimento del saldo Imu con sanzione ridotta a 1/10. Dopo tale data e fino al 16 dicembre 2013 sarà possibile effettuare il ravvedimento con la sanzione ridotta a 1/8.
Mercoledì 16 gennaio	<b>EREDI VERSAMENTO IMPOSTE</b> Gli eredi delle persone decedute successivamente al 16 febbraio 2012 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2012, tutte dovute con maggiorazione dello 0,4%, e dell'Iva relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2012, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
Lunedì 28 gennaio	<b>IVA Ravvedimento</b> dell'acconto Iva relativo all'anno 2012.